



Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 29/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI -APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3/9/2020 N.116.

L'anno **2021**, addì **ventinove**, del mese di **Giugno** alle ore **19:10**, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
MADONINI ANGELO	X		VASSURA MASSIMILIANO	X	
BROCCHIERI DANIELA MARIA	X		BOSONI MARICA AGNESE	X	
ALESSI GIUSEPPE		X	LA BRUNA ANGELO	X	
DAVOGLIO GUIDO		X	CHIOSI LAVINIA	X	
RIVA FABIANO	X		DANELLI LUCILLA	X	
GROPPALDI SERGIO	X		PIOLINI ROBERTA	X	
CAIRONI TIZIANA	X				

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.**

Il Sindaco Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI -APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3/9/2020 N.116.

L'Assessore Marica Agnese Bosoni illustra il punto come da documento allegato e denominato allegato A).

L'Assessore Marica Agnese Bosoni precisa che la nuova normativa incide non poco sull'Ente, in quanto consente alle ditte di richiedere lo smaltimento in proprio.

Il Consigliere comunale Angelo La Bruna chiede quante richieste sono state presentate al 31/05/2021.

L'Assessore Marica Agnese Bosoni risponde che non è automatico e che bisogna presentare la richiesta; aggiunge che sono arrivate 4 richieste.

Il Consigliere comunale Angelo La Bruna chiede come abbiano fatto a presentare le richieste se il regolamento non era ancora stato deliberato.

L'Assessore Marica Agnese Bosoni risponde che la decorrenza è dal 01/01/2021, in quanto la normativa lo impone.

Il Consigliere comunale Angelo La Bruna conclude osservando che è una presa d'atto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni.

Richiamato il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione Comunale n. 15 del 4/08/2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili ed in particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani intervenendo:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 3/09/2020 n. 116

le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1/01/2021;

Considerato indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 4/08/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il suddetto regolamento:

- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio se sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, e sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
- Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Ritenuto inoltre necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa primaria, apportando delle modifiche:

- All'allegato B modificando le categorie 11 e 12, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale 2020, articolo 58 quinquies, legge di conversione n. 124/2019, che ha equiparato gli studi professionali alle Banche e istituti di credito, spostandoli quindi dalla categoria 11 alla categoria 12.
- All'allegato B della tabella tipologie per attività non domestiche eliminando la categoria 20 "Attività industriali con capannone di produzione", come previsto dall'allegato Lquinquies del D.Lgs.116/2020;

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto inoltre che i regolamenti e le tariffe della TARI, solo per l'anno 2021, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dal dl 41/2021 (dl "Sostegni", art.30, co.5);

Acquisito il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario così come previsto dall'art.49, 1° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art. 3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Con voti favorevoli n. 7 (Madonini, Brocchieri, Riva, Groppaldi, Caironi, Vassura, Bosoni), astenuti 4 (La Bruna, Danelli, Chiosi, Piolini) espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI);
2. Di dare atto che il nuovo Regolamento Tari entra in vigore dal 01/01/2021;
3. Di delegare il responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
4. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento ed il nuovo Regolamento Tari.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dott. Angelo Madonini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri
sottoscritto digitalmente